

Introduzione

Lo Statuto in materia di etica dello sport svizzero, adottato all'unanimità dal Parlamento dello sport il 26 novembre 2021, è entrato in vigore il 1° gennaio 2022. Lo Statuto in materia di etica sostituisce il Code of Conduct di Swiss Olympic e i Code of Conduct delle federazioni, risp. i regolamenti equiparabili.

Anche se lo Statuto in materia di etica definisce autonomamente il proprio campo di applicazione (art. 1 Statuto in materia di etica), esso – in particolare per quanto concerne la competenza sanzionatoria della camera disciplinare – non si applica automaticamente a tutte le organizzazioni e persone menzionate sulla base di questa disposizione, bensì necessita di un radicamento nel diritto associativo o su base contrattuale. Ciò è esplicitato anche all'art. 1.1 cpv. 5 del Codice in materia di etica.

Affinché possa essere garantito un assoggettamento il più possibile privo di lacune di tutte le persone operanti nello sport o nell'ambiente dello sport organizzato secondo il diritto privato, non occorre solo la partecipazione dei membri di Swiss Olympic, come le federazioni sportive nazionali, ma anche quello delle federazioni di rango inferiore (regionale, cantonale, ecc.) che, in questo contesto, possono fornire agli/alle atleti/e o agli organizzatori di eventi sportivi un valido supporto.

Quale ausilio per la gestione di questo compito complesso, Swiss Olympic ha perciò elaborato svariate clausole tipo che possono essere integrate negli statuti o nei contratti. È molto probabile che una persona si assoggetti in più di un modo al Codice in materia di etica – ad esempio come membro di una società e come dipendente di una federazione – ma ciò non comporta alcuna incoerenza e non compromette in alcun modo l'applicazione dello Statuto in materia di etica. Pertanto, fondamentalmente, vale quale segue: è meglio essere assoggettati più volte allo Statuto in materia di etica che non esserlo affatto.

Un adattamento delle clausole tipo nel singolo caso non è vietato e può addirittura essere sensato. Tuttavia, in questo contesto, si impone anche una certa cautela, poiché formulazioni incomplete o poco chiare possono sfociare in un'integrazione priva di validità di determinati meccanismi dello Statuto in materia di etica.

Sommario

Per le federazioni sportive affiliate a Swiss Olympic	2
Per i membri diretti e indiretti delle federazioni sportive nazionali – delle federazioni (federazioni cantonali, regionali, ecc.) e delle associazioni	4
Organizzazioni partner	4
Radicamento nei confronti dei dipendenti	4
Disposizione per funzionari, assistenti, ecc. della federazione, dell'associazione, ecc. (persone attive su base volontaria)	5
Disposizione nella licenza	6
Clausola tipo connessa a un evento	7
Disposizioni per i contratti con sponsor/partner/titolari di marchi	8

Per le federazioni sportive affiliate a Swiss Olympic

Le federazioni sportive nazionali, in quanto membri di Swiss Olympic, sono assoggettate allo Statuto in materia di etica sulla base del diritto associativo.

Per quanto concerne l'assoggettamento delle federazioni sportive nazionali in quanto persone giuridiche aventi la qualità di membro di Swiss Olympic, il carattere obbligatorio è senz'altro basato sull'art. 2.5 dello Statuto di Swiss Olympic. Affinché ciò sia anche sufficientemente enunciato ai sensi dello Statuto in materia di etica e della convenzione sulle prestazioni, le federazioni sportive nazionali sono tenute a integrare nei loro statuti il più rapidamente possibile una disposizione affinché l'assoggettamento dei loro membri allo Statuto in materia di etica sia esplicitamente presente. Idealmente, la disposizione riguardante l'etica è riportata unitamente alla disposizione concernente il doping, poiché le istituzioni responsabili per quanto riguarda l'indagine e la sanzione sono le medesime.

A dipendenza della federazione, lo statuto è formulato in modo molto dettagliato o piuttosto sintetico. Poiché la clausola tipo originale e dettagliata è stata ritenuta da più parti troppo lunga, Swiss Olympic non mette a disposizione unicamente tale versione – che è comunque da prediligere – ma è prevista anche la possibilità di integrare nello statuto una formulazione ridotta al minimo. In questo contesto, Swiss Olympic mette a disposizione le seguenti clausole tipo:

Disposizione dettagliata:

¹ [Nome della federazione sportiva] si impegna a favore di un'attività sportiva salutare, rispettosa, leale e di successo. La federazione sportiva – così come i suoi membri e i suoi organi – si attiene a questi valori, rapportandosi agli altri in maniera rispettosa, agendo e comunicando in modo trasparente. [Nome della federazione sportiva] riconosce l'attuale «Carta etica» dello sport svizzero e ne promuove i rispettivi principi all'interno delle sue società affiliate.

² Il doping contravviene ai principi fondamentali dello sport e all'etica medica e rappresenta un rischio per la salute. Per queste ragioni il doping è vietato. [Nome della federazione sportiva] e i suoi membri sottostanno allo Statuto sul doping di Swiss Olympic (nel prosieguo: Statuto sul doping) e agli ulteriori documenti esplicativi. Per doping s'intende ogni violazione degli articoli 2.1 e seg. dello Statuto sul doping.

³ [Nome della federazione sportiva] si assoggetta allo Statuto in materia di etica dello sport svizzero. Lo Statuto in materia di etica è vincolante per la federazione sportiva [Nome della federazione sportiva] medesima, per i suoi collaboratori, per i membri dei suoi organi, per i suoi membri, per le sue sotto organizzazioni (ad es. sotto associazioni, associazioni regionali o cantonali, sezioni), per i suoi club nonché per i loro rispettivi organi, membri, collaboratori, atleti, allenatori, consulenti, medici e funzionari. [Nome della federazione sportiva] provvede affinché i suoi membri diretti e indiretti (ad es. sotto associazioni, associazioni regionali o cantonali, sezioni, associazioni) adottino a loro volta il regolamento e lo facciano rispettare ai loro membri, alle loro collaboratrici e ai loro collaboratori e a ai loro mandatari.

⁴ Le indagini sulle presunte violazioni delle disposizioni antidoping applicabili e dello Statuto in materia di etica saranno condotte da Swiss Sport Integrity. La camera disciplinare dello sport svizzero (nel prosieguo: camera disciplinare) è competente per il giudizio e il sanzionamento delle violazioni constatate delle disposizioni antidoping applicabili e dello Statuto in materia di etica. La camera disciplinare applica le proprie norme procedurali e pronuncia le sanzioni stabilite nello Statuto sul doping o nel regolamento della federazione internazionale eventualmente competente o nello Statuto in materia di etica. La camera disciplinare applica le proprie norme procedurali. Le decisioni della camera disciplinare possono essere impugnate al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata, ad esclusione dei tribunali statali.

Disposizione ridotta:

¹ [Nome della federazione sportiva] si impegna a favore di un'attività sportiva salutare, trasparente, rispettosa, leale e di successo. La federazione sportiva – così come i suoi organi e i suoi membri– si attiene a questi valori, rapportandosi agli altri in maniera rispettosa, agendo e comunicando in modo trasparente. [Nome della federazione sportiva] riconosce l'attuale «Carta etica» dello sport svizzero e ne promuove i rispettivi principi fra i suoi membri.

² [Nome della federazione sportiva], le sue organizzazioni membro dirette e indirette nonché tutte le persone menzionate a pagina 4 ("Campo di applicazione personale") dello Statuto sul doping ("Statuto sul doping"), risp. All'articolo 1.1 capoverso 3 dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero ("Statuto in materia di etica"), sono assoggettate allo Statuto sul doping, risp. Allo Statuto in materia di etica. [Nome della federazione sportiva] provvede affinché tutte queste persone, nella misura in cui sono affiliate o possono essere attribuite a [nome della federazione sportiva], riconoscano lo Statuto sul doping e lo Statuto in materia di etica e vi si attengano.

³ Le indagini sulle presunte violazioni dello Statuto sul doping o dello Statuto in materia di etica saranno condotte da Swiss Sport Integrity. La camera disciplinare dello sport svizzero (nel prosieguo: camera disciplinare) è competente per il giudizio e il sanzionamento delle violazioni constatate dello Statuto sul doping e dello Statuto in materia di etica. La camera disciplinare applica le proprie norme procedurali. Le decisioni della camera disciplinare possono essere impugnate al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata, ad esclusione dei tribunali statali.

Se una federazione desidera porre in vigore lo Statuto in materia di etica a titolo di misura immediata senza attendere la successiva assemblea generale, a determinate condizioni potrà farlo anche tramite una decisione del comitato direttivo. Ciò poiché, in molti casi, l'emanazione di un regolamento – come lo Statuto in materia di etica – non compete all'assemblea dei membri e sovente tale competenza spetta al comitato direttivo o a un altro organo. In questi casi, lo Statuto in materia di etica potrebbe ad esempio essere dichiarato applicabile sulla base di una decisione del comitato direttivo. Questa opzione non esonera tuttavia da un radicamento statutario: non solo poiché un'assemblea dei delegati e una conseguente modifica dello statuto beneficiano della massima legittimazione, ma anche perché questo passo è sensato per motivi di chiarezza e pubblicità.

Se lo statuto di una federazione sportiva nazionale ammette questa alternativa e viene fatto uso di questa possibilità, tale decisione deve essere annunciata ai propri membri dando la maggior eco possibile alla comunicazione – ad esempio inserendola nell'organo di pubblicazione ufficiale della federazione, come ad esempio la rivista della federazione. La formulazione della decisione potrebbe essere la seguente:

[Nome della federazione sportiva] si impegna a favore di un'attività sportiva salutare, rispettosa, leale e di successo. La federazione sportiva – così come i suoi organi e i suoi membri– si attiene a questi valori, rapportandosi agli altri in maniera rispettosa, agendo e comunicando in modo trasparente. [Nome della federazione sportiva] riconosce l'attuale «Carta etica» dello sport svizzero e ne promuove i rispettivi principi fra i suoi membri.

In quest'ottica, [nome dell'organo] ha deciso di riconoscere lo Statuto in materia di etica dello sport svizzero e di assoggettarvisi. Lo Statuto in materia di etica è vincolante per [nome della federazione sportiva] stessa, per i suoi collaboratori, per i membri dei suoi organi, per i membri, per le sue sotto-organizzazioni (ad es. sotto associazioni, associazioni regionali o cantonali, sezioni), per i club nonché per i rispettivi organi, membri, collaboratori, atleti, allenatori, assistenti, medici e funzionari. Alla prima occasione utile, [nome della federazione sportiva] integrerà una disposizione al riguardo nel suo statuto e provvederà affinché i suoi membri diretti e indiretti (ad es. sotto associazioni, associazioni regionali o cantonali, sezioni, associazioni) adottino anch'esse il regolamento e lo applichino ai propri membri, alle proprie collaboratrici, ai propri collaboratori e mandatari.

Le indagini sulle presunte violazioni dello Statuto sul doping o dello Statuto in materia di etica saranno condotte da Swiss Sport Integrity. La camera disciplinare dello sport svizzero (nel prosieguo: camera disciplinare) è competente per il giudizio e il sanzionamento delle violazioni constatate dello Statuto sul doping e dello Statuto in materia di etica. La camera disciplinare applica le proprie norme procedurali. Le decisioni della camera disciplinare possono essere impugnate al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata, ad esclusione dei tribunali statali.

Per i membri diretti e indiretti delle federazioni sportive nazionali – delle federazioni (federazioni cantonali, regionali, ecc.) e delle associazioni

Anche se i membri diretti e indiretti (ad es. federazioni cantonali e regionali, associazioni), a dipendenza dello statuto della federazione sportiva nazionale e del proprio statuto, sarebbero già assoggettati allo Statuto in materia di etica per mezzo di corrispondenti „clausole cardine“, per motivi di chiarezza e pubblicità, si raccomanda di integrare esplicitamente nello statuto una disposizione cosicché la persona giuridica, e in ultima analisi, i membri della società in quanto persone fisiche, siano indiscutibilmente assoggettati allo Statuto etico. Anche a questo proposito vengono offerte una versione dettagliata e una ridotta, che corrispondono alle versioni che precedono. Degli adeguamenti sono in particolare sensati per quanto riguarda il cpv. 3 della clausola dettagliata – nell’elencazione si dovrebbe includere solo ciò che esiste effettivamente.

Versione dettagliata: vedi [clausola precedente](#) per le federazioni sportive nazionali.

Versione ridotta: vedi [clausola precedente](#) per le federazioni sportive nazionali.

Organizzazioni partner

A differenza di quanto avviene per le federazioni sportive nazionali, lo Statuto sul doping non è applicabile alle organizzazioni partner poiché esse non praticano una disciplina sportiva. Per questo motivo, nelle clausole tipo seguenti, la parte concernente lo Statuto sul doping decade – per il resto, si può fare riferimento a quanto esposto per le federazioni sportive nazionali:

¹ [Nome dell’organizzazione partner] si impegna a favore di un’attività sportiva salutare, trasparente, rispettosa, leale e di successo. La federazione sportiva – così come i suoi organi e i suoi membri– si attiene a questi valori, rapportandosi agli altri in maniera rispettosa, agendo e comunicando in modo trasparente. [Nome dell’organizzazione partner] riconosce l’attuale «Carta etica» dello sport svizzero e ne promuove i rispettivi principi fra i suoi membri.

[Nome dell’organizzazione partner], le sue organizzazioni membro dirette e indirette nonché tutte le persone menzionate all’articolo 1.1 capoverso 3 dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero ("Statuto in materia di etica") sono assoggettate allo Statuto in materia di etica. [Nome dell’organizzazione partner] provvede affinché tutte queste persone, nella misura in cui sono affiliate o possono essere attribuite a [Nome dell’organizzazione partner], riconoscano lo Statuto in materia di etica e vi si attengano.

³ Le indagini sulle presunte violazioni dello Statuto in materia di etica saranno condotte da Swiss Sport Integrity. La camera disciplinare dello sport svizzero (nel prosieguo: camera disciplinare) è competente per il giudizio e il sanzionamento delle violazioni constatate dello Statuto sul doping e dello Statuto in materia di etica. La camera disciplinare applica le proprie norme procedurali. Le decisioni della camera disciplinare possono essere impugnate al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata, ad esclusione dei tribunali statali.

Radicalamento nei confronti dei dipendenti

Le persone impiegate (ai sensi di un contratto di lavoro o di un rapporto simile a un contratto di lavoro) presso le federazioni e le associazioni non sempre sono vincolate allo Statuto in materia di etica mediante disposizioni statutarie o contrattuali. Affinché lo Statuto in materia di etica, come da esso previsto, trovi applicazione anche a queste persone, occorre un assoggettamento contrattuale nell’ambito dell’assunzione. Allo scopo, entrano in linea di conto le possibilità seguenti:

- integrazione di una clausola nel contratto di lavoro;
- stipulazione di un accordo separato vertente sull’assoggettamento – ad es. come allegato al contratto di lavoro;
- integrazione delle condizioni di assunzione o simili, se presenti.

Swiss Olympic ha implementato lo Statuto in materia di etica nei confronti dei suoi dipendenti per mezzo del Regolamento del personale (corrispondente alle condizioni di assunzione). Dopo aver annunciato la modifica, ai dipendenti è stato assegnato un termine di opposizione al cui decorso infruttuoso la modifica – e con ciò l’assoggettamento allo Statuto etico – era ritenuta accettata. Nell’eventualità di un’opposizione da parte di singoli dipendenti, sarebbe stata pronunciata una disdetta con riserva di modifica.

A dipendenza della situazione, le persone seguenti possono avere un rapporto retto da un contratto di lavoro o da un contratto simile, a prescindere dal livello al quale sono impiegate (federazione naz., centro di prestazione nazionale, regionale, associazione cantonale, associazione, ecc.):

- dipendenti del segretariato;
- coach, allenatori/trici, ecc.;
- atleti/e;
- altro personale d’assistenza (fisioterapisti/e, psicologi/psicologhe, medici, ecc.).

Clausola tipo (se sensato, lo Statuto sul doping deve essere incluso come parte integrante del contratto mediante una disposizione separata):

La/il dipendente orienta il suo agire ai principi della Carta etica e deve attenersi in qualsiasi momento alle regole dello «Statuto in materia di etica dello sport svizzero». Le indagini sulle presunte violazioni dello Statuto in materia di etica ai sensi delle disposizioni dello Statuto in materia di etica e dei relativi regolamenti sono condotte da Swiss Sport Integrity. La/il dipendente si impegna a collaborare all’indagine. Le violazioni dello Statuto in materia di etica possono essere sanzionate dalla camera disciplinare dello sport svizzero. Le decisioni della camera disciplinare possono essere impugnate al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata, ad esclusione dei tribunali statali. Sono fatte salve ulteriori conseguenze e sanzioni, segnatamente secondo il diritto del lavoro.

La versione attuale in vigore dello [Statuto in materia di etica](#) può essere consultata in qualsiasi momento all’indirizzo. La versione attualmente in vigore è riportata come allegato.

Disposizione per funzionari, assistenti, ecc. della federazione, dell’associazione, ecc. (persone attive su base volontaria)

Le persone che sono attive su base volontaria in una federazione o associazione (funzionarie/i, assistenti, ecc.) sottoscrivono talvolta un accordo in proposito oppure, per l’esercizio della loro attività, è presente un regolamento per i funzionari. Con l’inclusione di una disposizione in proposito, queste persone possono essere assoggettate (anche) in questo modo allo Statuto in materia di etica.

Clausola tipo (2 esempi):

Nell’ambito della mia attività a favore di [nome federazione sportiva], il mio agire si orienta ai principi della Carta etica e io mi assoggetto alla versione attuale in vigore dello Statuto in materia di etica dello sport svizzero e lo riconosco.

Ciò significa, in particolare, che apponendo la mia firma io confermo quanto segue:

- io sono consapevole del mio assoggettamento allo Statuto in materia di etica e ho la possibilità di consultarlo in qualsiasi momento;
- io accetto che le indagini sulle presunte violazioni etiche possano essere condotte da Swiss Sport Integrity e mi impegno a collaborare all’indagine;
- io accetto che una violazione della presente disposizione possa essere sanzionata dalla camera disciplinare dello sport svizzero ai sensi delle disposizioni dello Statuto in materia di etica e dei relativi regolamenti;
- io riconosco la competenza della camera disciplinare per la determinazione della sanzione e prendo atto di avere la possibilità di presentare ricorso contro una decisione della camera disciplinare

unicamente al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna, entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata;

- [nome federazione sportiva] ha il diritto, qualora io commetta una violazione dello Statuto in materia di etica, di interrompere la collaborazione con me per motivi gravi, risp. Di esigere che io mi dimetta dal mio incarico – in linea di massima quando la sanzione pronunciata è passata in giudicato;
- nel corso di un'indagine, io posso essere sottoposto a una misura provvisoria, segnatamente a una sospensione;
- sono fatte salve ulteriori pretese o conseguenze (ad es. di natura penale o civile).

La versione attuale in vigore dello [Statuto in materia di etica](#) può essere consultata in qualsiasi momento all'indirizzo. La versione attualmente in vigore è riportata come allegato.

Nell'ambito della sua attività a favore di [nome federazione sportiva] l'agire di xy (nome della persona) si orienta ai principi della Carta etica. xy (nome della persona) si assoggetta in questo contesto allo Statuto in materia di etica dello sport svizzero, lo riconosce e si impegna a collaborare nell'eventualità di un'indagine. Le indagini sulle presunte violazioni possono essere condotte da Swiss Sport Integrity. La violazione di una disposizione dello Statuto in materia di etica può essere sanzionata dalla camera disciplinare dello sport svizzero ai sensi delle disposizioni dello Statuto in materia di etica e dei relativi regolamenti. Le decisioni della camera disciplinare possono essere impugnate al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata, ad esclusione dei tribunali statali. Sono fatte salve ulteriori pretese.

La versione attuale in vigore dello [Statuto in materia di etica](#) può essere consultata in qualsiasi momento all'indirizzo. La versione attualmente in vigore è riportata come allegato.

Disposizione nella licenza

Spesso, per la partecipazione alle competizioni di una disciplina sportiva, è necessaria una licenza che viene sovente rilasciata dalla federazione sportiva nazionale e si basa su un regolamento della licenza. Con l'inclusione di una disposizione nel regolamento della licenza, i licenziatari possono essere assoggettati allo Statuto in materia di etica per la durata di validità della medesima.

Clausola tipo (se sensato, lo Statuto sul doping deve essere incluso come parte integrante del contratto mediante una disposizione separata):

La/il licenziataria/o orienta il suo agire ai principi della Carta etica e deve attenersi in qualsiasi momento alle regole dello «Statuto in materia di etica dello sport svizzero», si assoggetta allo Statuto in materia di etica dello sport svizzero e si impegna a rispettarlo nonché ad adottare tutte le misure necessarie per evitare un comportamento disapprovato dallo Statuto in materia di etica. Le indagini sulle presunte violazioni possono essere condotte da Swiss Sport Integrity. La/il licenziatario/a si impegna a collaborare all'indagine. La violazione di una disposizione dello Statuto in materia di etica può essere sanzionata dalla camera disciplinare dello sport svizzero ai sensi delle disposizioni dello Statuto in materia di etica e dei relativi regolamenti. Le decisioni della camera disciplinare possono essere impugnate al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata, ad esclusione dei tribunali statali. Sono fatte salve ulteriori pretese.

Integrazioni opzionali:

La versione attuale in vigore dello [Statuto in materia di etica](#) può essere consultata in qualsiasi momento all'indirizzo. La versione attualmente in vigore è riportata come allegato.

Se la/il licenziatario/a è sottoposta/o a una squalifica a seguito di una decisione passata in giudicato, il concedente di licenza è inoltre autorizzato a revocare la licenza con effetto immediato. In tal caso, la/il licenziataria/o non ha nessun diritto al rimborso (neppure parziale) del canone di licenza.

Clausola tipo connessa a un evento

Alcune federazioni o associazioni aggiudicano i campionati o singole competizioni a un organizzatore. L'organizzatore può ad esempio essere un'associazione costituita allo scopo di svolgere il campionato in esame, oppure un'associazione che nell'ambito delle proprie attività sportive desidera organizzare questo evento, oppure anche una persona giuridica che annovera nella sua attività commerciale l'organizzazione e la conduzione di eventi. Sovente, la federazione o l'associazione che aggiudica l'evento stipula un contratto con l'organizzatore. Con l'inclusione di una disposizione in proposito, lo Statuto in materia di etica può essere dichiarato parte integrante del contratto con l'organizzatore.

Clausola tipo nei confronti dell'organizzatore:

L'organizzatore orienta il suo agire ai principi della Carta etica e deve attenersi in qualsiasi momento alle regole dello «Statuto in materia di etica dello sport svizzero». Egli si assoggetta, in relazione allo svolgimento di [nome evento] allo Statuto in materia di etica dello sport svizzero e si impegna a rispettarlo nonché ad adottare tutte le misure necessarie per evitare un comportamento disapprovato dallo Statuto in materia di etica. Le indagini sulle presunte violazioni possono essere condotte da Swiss Sport Integrity. L'organizzatore si impegna a collaborare all'indagine. L'organizzatore, mediante l'inclusione di una disposizione in proposito nelle norme per la partecipazione, assicura che le persone che prendono parte all'evento sono parimenti assoggettate allo Statuto in materia di etica per la durata della partecipazione all'evento. La violazione di una disposizione dello Statuto in materia di etica può essere sanzionata dalla camera disciplinare dello sport svizzero ai sensi delle disposizioni dello Statuto in materia di etica e dei relativi regolamenti. Le decisioni della camera disciplinare possono essere impugnate al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata, ad esclusione dei tribunali statali. Sono fatte salve ulteriori pretese.

Integrazioni opzionali:

La versione attuale in vigore dello [Statuto in materia di etica](#) può essere consultata in qualsiasi momento all'indirizzo. La versione attualmente in vigore è riportata come allegato.

Se l'organizzatore è sottoposto a una sanzione sulla base di una decisione passata in giudicato, ciò autorizza («nome federazione/associazione») alla risoluzione anticipata del contatto per motivi gravi con effetto immediato.

Dal canto suo, l'organizzatore può dichiarare applicabile ai partecipanti lo Statuto in materia di etica avvalendosi di una disposizione in proposito nelle condizioni di partecipazione.

Clausola tipo:

I partecipanti orientano il loro agire ai principi della Carta etica e devono attenersi in qualsiasi momento alle regole dello «Statuto in materia di etica dello sport svizzero». I partecipanti, nell'ambito della partecipazione a questo evento, sono assoggettati allo Statuto in materia di etica dello sport svizzero e si impegnano a rispettarlo nonché ad adottare tutte le misure necessarie per evitare un comportamento disapprovato dallo Statuto in materia di etica. Le indagini sulle presunte violazioni possono essere condotte da Swiss Sport Integrity. I partecipanti si impegnano a collaborare all'indagine. La violazione di una disposizione dello Statuto in materia di etica può essere sanzionata dalla camera disciplinare dello sport svizzero ai sensi delle disposizioni dello Statuto in materia di etica e dei relativi regolamenti. Le decisioni della camera disciplinare possono essere impugnate al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata, ad esclusione dei tribunali statali. Sono fatte salve ulteriori pretese.

Integrazione opzionale:

La versione attuale in vigore dello [Statuto in materia di etica](#) può essere consultata in qualsiasi momento all'indirizzo. La versione attualmente in vigore è riportata come allegato.

Disposizioni per i contratti con sponsor/partner/titolari di marchi

I contratti di sponsoring concernono sovente solo il settore commerciale, senza che vi sia una particolare vicinanza alle/agli atlete/i. In particolare, le sanzioni previste dallo Statuto in materia di etica non sono concepite per tali contratti di sponsoring. Inoltre, il persistere all'assoggettamento di uno sponsor (potenziale) allo Statuto in materia di etica può indurre il predetto a rinunciare ad assumere un impegno. È tuttavia raccomandato che lo sponsor si impegni a rispettare i principi etici nell'ambito del rapporto contrattuale e partecipi a eventuali indagini di SSI. Qualora nell'ambito di un'indagine, possibile anche senza assoggettamento dello sponsor, si constatasse una violazione dello Statuto in materia di etica, ciò dovrebbe sempre autorizzare il partner contrattuale alla risoluzione del contratto.

Clausola tipo

Il partner contrattuale si impegna a orientare il suo agire in relazione al presente accordo (ossia per quanto riguarda le prestazioni e le controprestazioni definite nell'accordo) ai principi della Carta etica e a rispettarli. Parimenti, il partner contrattuale rispetta in questo contesto lo Statuto in materia di etica dello sport svizzero, adotta tutte le misure necessarie per evitare un comportamento disapprovato dallo Statuto in materia di etica e assicura la sua collaborazione nell'ambito di un'indagine di Swiss Sport Integrity come previsto dallo Statuto in materia di etica, nella misura in cui ciò è necessario. Ciò vale anche per le persone di cui il partner contrattuale si avvale per l'adempimento del servizio (dipendenti o terzi esterni). Se nell'ambito di un'indagine di Swiss Sport Integrity si constata una violazione del partner contrattuale di una disposizione concernente l'etica, (nome federazione/associazione) può rescindere anticipatamente il contratto per motivi gravi e con effetto immediato, con riserva di ulteriori pretese; il partner contrattuale non ha nessun diritto (neppure parziale) alla restituzione delle prestazioni già erogate e i suoi crediti ancora insoluti decadono.